Gazzetta ufficiale C 393

dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno

21 novembre 2017

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 393/01

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8634 — ATP/OTPP/Copenhagen Airports) (¹)

.

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2017/C 393/02

2

2017/C 393/03

3



~ · ·	
Commissione	euronea

2017/C 393/04	Tassi di cambio dell'euro	4
2017/C 393/05	Comunicazione della Commissione sull'applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID)	5

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2017/C 393/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8685 — Foncière des Régions/Marriott International/ Le Méridien Hotel in Nice) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (¹)	13
2017/C 393/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8612 — CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (¹)	
2017/C 393/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8478 — Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (¹)	

⁽¹) Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8634 — ATP/OTPP/Copenhagen Airports)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 393/01)

Il 7 novembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (¹). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8634. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione della persona oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2017/2163 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2153 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2017/C 393/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione della persona che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (¹), modificata dalla decisione (PESC) 2017/2163 del Consiglio (²), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (³), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2153 del Consiglio (⁴), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che la persona che figura nei suddetti allegati dovrà essere inclusa nell'elenco di persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2014/145/PESC e dal regolamento (UE) n. 269/2014, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di tale persona sono specificati alla pertinente voce di tali allegati.

Si richiama l'attenzione della persona interessata sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

La persona interessata può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che la include negli elenchi summenzionati. Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea Segretariato generale DG C 1C Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 1048 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione della persona interessata sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 304 del 21.11.2017, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6

⁽⁴⁾ GU L 304 del 21.11.2017, pag. 3.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2153 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2017/C 393/03)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹):

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (²), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2153 del Consiglio (³).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea Segretariato generale DG C 1C Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 1048 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2153.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (*).

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 304 del 21.11.2017, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro (¹) 20 novembre 2017

(2017/C 393/04)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1781	CAD	dollari canadesi	1,5066
JPY	yen giapponesi	132,10	HKD	dollari di Hong Kong	9,2036
DKK	corone danesi	7,4414	NZD	dollari neozelandesi	1,7243
GBP	sterline inglesi	0,88940	SGD	dollari di Singapore	1,5972
SEK	corone svedesi	9,9585	KRW	won sudcoreani	1 291,10
CHF	franchi svizzeri	1,1676	ZAR	rand sudafricani	16,5582
ISK	corone islandesi	,	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8155
NOK	corone norvegesi	9,7298	HRK	kuna croata	7,5648
BGN	· ·		IDR	rupia indonesiana	15 932,62
	lev bulgari	1,9558	MYR	ringgit malese	4,8869
CZK	corone ceche	25,568	PHP	peso filippino	59,761
HUF	fiorini ungheresi	312,44	RUB	rublo russo	70,1470
PLN	zloty polacchi	4,2311	THB	baht thailandese	38,606
RON	leu rumeni	4,6514	BRL	real brasiliano	3,8388
TRY	lire turche	4,6211	MXN	peso messicano	22,3489
AUD	dollari australiani	1,5592	INR	rupia indiana	76,6975

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione sull'applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID)

(2017/C 393/05)

INDICE

		Pagina
1.	Introduzione	5
2.	Obbligo di indicare il QUID	5
3.	Deroghe dall'obbligo di indicare il QUID	7
4.	Forme di espressione del QUID	10
5.	Posizione del QUID nell'etichettatura	12

Scopo della comunicazione della Commissione è fornire orientamenti per le imprese e le autorità nazionali sull'applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID) nel contesto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (di seguito «il regolamento»). La comunicazione integra e sostituisce gli orientamenti in materia di QUID adottati a norma dell'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio (²).

La comunicazione riflette le discussioni svolte dalla direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (DG SANTE) della Commissione con gli esperti degli Stati membri nell'ambito del gruppo di lavoro sul regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

La presente comunicazione lascia impregiudicata l'interpretazione che potrebbe essere data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

1. Introduzione

- 1. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 (il regolamento) prevede l'obbligo di indicare la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti usati nella fabbricazione o nella preparazione di tutti gli alimenti preimballati [articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e articolo 22 del regolamento].
- 2. L'obbligo di indicare il QUID non si applica agli alimenti che comprendono un solo ingrediente, poiché la quantità dell'unico ingrediente corrisponderà in ogni caso al 100 %.
- 3. Vi sono altri casi particolari di alimenti preimballati per i quali il QUID non è obbligatorio (allegato VIII del regolamento). Il QUID non è inoltre richiesto per gli «alimenti non preimballati» (alimenti offerti in vendita senza preimballaggio, oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta), a meno che gli Stati membri abbiano adottato disposizioni nazionali che ne richiedano l'indicazione per tali alimenti (articolo 44 del regolamento).
- 4. Infine, essendo il QUID l'indicazione quantitativa degli ingredienti, l'obbligo di indicarlo non si applica ai costituenti naturalmente presenti negli alimenti che non sono stati aggiunti in qualità di ingredienti, per esempio la caffeina (nel caffè), le vitamine e i sali minerali (nei succhi di frutta).

2. Obbligo di indicare il QUID

- 5. L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento recita: «L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:
 - a) figura nella denominazione dell'alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;
 - b) è evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o
 - c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.»
- 6. Per quanto riguarda l'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, la disposizione prevede l'indicazione del QUID quando l'<u>ingrediente</u> figura nella denominazione dell'alimento, per esempio «pizza <u>prosciutto</u> e <u>funghi</u>», «yogurt alla <u>fragola</u>», «mousse di <u>salmone</u>», «gelato al <u>cioccolato</u>». In questi casi, gli ingredienti sottolineati che figurano nella denominazione dell'alimento devono essere quantificati.

⁽¹⁾ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 1.

- 7. L'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento richiede l'indicazione del QUID anche quando nella denominazione dell'alimento figura la <u>categoria di ingredienti</u>, per esempio pasticcio di <u>verdure</u> in crosta, bastoncini di <u>pesce</u> impanati, polpettone alle <u>noci</u>, torta di <u>frutta</u>. In questi casi, il QUID si riferisce alla quantità totale di verdure, pesce, noci o frutta presente nell'alimento.
- 8. Quando gli ingredienti sono composti (¹), si applicano le disposizioni seguenti:
 - a) se nella denominazione dell'alimento figura un <u>ingrediente composto</u> (per esempio, biscotti ripieni di crema), si deve indicare il QUID dell'ingrediente composto (il ripieno di crema);
 - b) se nella denominazione dell'alimento figura un <u>ingrediente dell'ingrediente composto</u> (per esempio biscotti ripieni di crema all'<u>uovo</u>), si deve indicare anche il QUID di tale ingrediente (le uova), oltre a quello dell'ingrediente composto.
- 9. L'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento richiede l'indicazione del QUID anche quando il consumatore generalmente associa un ingrediente o una categoria di ingredienti alla denominazione dell'alimento. Questa disposizione tendenzialmente si applica nei casi in cui gli alimenti sono descritti con denominazioni usuali (²), senza denominazioni descrittive supplementari (³). In tali casi, per disporre di un criterio che consenta di determinare quali ingredienti potrebbero essere associati a un alimento identificato soltanto da una denominazione usuale, si può ricorrere a una denominazione descrittiva dell'alimento stesso. Il QUID si riferirebbe allora ai principali ingredienti individuati, o a quelli provvisti di un certo valore, poiché sono quelli generalmente associati dai consumatori alla denominazione dell'alimento.

Esempi:

Denominazioni usuali	Esempio di denominazione descrittiva	QUID
«Lancashire hot pot»	Carne di agnello e patate, con cipolle, carote e salsa	Carne di agnello
«Chili con carne»	Carne di manzo tritata con fagioli rossi, pomodori, peperoni, cipolle e peperoncino	Carne di manzo tritata
«Forloren skildpadde»	Carne di vitello, polpette di carne tritata e polpette di pesce con cipolle, carote e salsa allo Sherry	Carne di vitello
«Boudoir»	Biscotti all'uovo	Uova
«Brandade»	Piatto a base di patate e baccalà	Baccalà
«Cassoulet»	Piatto a base di fagioli bianchi, salsiccia e pezzi di carne	Carne
«Königinpastete»	Spezzatino di vitello in crosta con asparagi e funghi	Carne di vitello
«Königsberger Klopse»	Polpette di carne tritata con besciamella ai capperi	Carne
«Gulaschsuppe»	Minestra alla carne di manzo, cipolla e paprica	Carne di manzo
«Hutspot»	Piatto a base principalmente di carote e cipolle	Carote e cipolle
«Kåldolmar»	Involtini di cavolo con ripieno di carne tritata e riso	Carne
«Kroppkakor»	Gnocchi di patate e farina di frumento farciti di carne di suino tritata fritta e affumicata	Carne di suino
«Janssonin kiusaus» o «Janssons frestelse»	Piatto a base di patate e acciughe	Acciughe
	1	

L'interpretazione di tale disposizione non deve tuttavia indurre ad associare ad ogni denominazione di vendita di un alimento un ingrediente specifico, poiché ne deriverebbe l'obbligo di indicarne il QUID. Si deve svolgere una valutazione caso per caso. Per esempio, non è obbligatorio indicare la quantità di mele usate per preparare il sidro. Analogamente, la disposizione non impone automaticamente l'obbligo di indicare la quantità di carne presente in prodotti come il prosciutto essiccato stagionato.

⁽¹) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento, per «ingrediente composto» si intende «un ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti».

⁽²⁾ La «denominazione usuale» è definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1169/2011.

⁽³⁾ La «denominazione descrittiva» è definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera p), del regolamento (UE) n. 1169/2011.

- 10. L'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento recita: «L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti: [...] b) è evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; [...].».
- 11. Secondo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, l'obbligo di indicare il QUID si applica:
 - i) quando un ingrediente o una categoria di ingredienti particolare è evidenziato nell'etichettatura, ma non nella denominazione dell'alimento, per esempio con indicazioni quali
 - «con pollo»
 - «al burro»
 - «con panna»
 - o quando un ingrediente o una categoria di ingredienti particolare è evidenziato ricorrendo a caratteri di dimensioni, colore e/o stile diversi, per menzionare ingredienti particolari che compaiono sull'etichetta ma non nella denominazione dell'alimento;
 - ii) quando si utilizza un'illustrazione per evidenziare selettivamente uno o più ingredienti, per esempio:
 - spezzatino di pesce, con un'immagine o un'illustrazione ben visibile, che presenta soltanto una selezione dei pesci utilizzati;
 - iii) quando un ingrediente è evidenziato da un'immagine che ne suggerisce l'origine, per esempio:
 - l'immagine o il disegno di una mucca per evidenziare gli ingredienti di origine lattiero-casearia: latte, burro.
- 12. Alcune presentazioni si considerano escluse dall'ambito di applicazione di questa disposizione. Per esempio:
 - quando l'immagine rappresenta l'alimento offerto in vendita; quando un'illustrazione è destinata a suggerire come servire l'alimento, a condizione che la natura dell'illustrazione sia inequivocabile e non evidenzi in altro modo l'alimento offerto in vendita e/o alcuni suoi ingredienti;
 - quando l'immagine rappresenta tutti gli ingredienti dell'alimento, senza evidenziarne uno in particolare;
 - quando, nel caso di una miscela alimentare, l'illustrazione mostra come preparare l'alimento conformemente alle istruzioni senza evidenziare alcun ingrediente particolare.
- 13. L'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento recita: «1. L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti: [...] c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.»
- 14. Scopo di questa disposizione è soddisfare le esigenze dei consumatori degli Stati membri nei quali la composizione di alcuni prodotti alimentari è regolamentata e/o quando i consumatori associano una composizione specifica a talune denominazioni.

La gamma di alimenti che possono rientrare in questa categoria è molto limitata, in quanto la disposizione riguarda prodotti la cui composizione può differire nettamente da uno Stato membro a un altro, ma che sono generalmente commercializzati con la stessa denominazione.

I casi individuati finora nell'ambito delle discussioni con gli esperti degli Stati membri sono:

- maionese,
- marzapane.

L'obbligo di indicare il QUID si applica soltanto se sono soddisfatte cumulativamente due condizioni: l'ingrediente o la categoria di ingredienti deve essere essenziale

- per caratterizzare l'alimento, e
- per distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.

3. Deroghe dall'obbligo di indicare il QUID

15. L'allegato VIII del regolamento descrive i casi in cui il QUID non è richiesto.

16. L'allegato VIII, punto 1, lettera a), punto i), del regolamento recita: «1. L'indicazione quantitativa non è richiesta: a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti: i) il cui peso netto sgocciolato è indicato conformemente all'allegato IX, punto 5; [...].»

L'allegato IX, punto 5, del regolamento recita: «Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento. Quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non include la glassatura.

Ai sensi del presente punto, per "liquido di copertura" si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l'acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta o ortaggi nei casi delle conserve di frutta o ortaggi.»

In linea con dette disposizioni del regolamento, qualsiasi prodotto la cui etichettatura comporti l'indicazione del peso netto e del peso netto sgocciolato conformemente all'allegato IX, punto 5, è quindi esentato dall'obbligo di indicare un QUID distinto. La quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti può essere calcolata sulla base del peso netto sgocciolato indicato.

Esempi: tonno al naturale, ananas sciroppato.

Per analogia, il medesimo principio può applicarsi anche nel caso in cui l'etichettatura di un prodotto presentato in un liquido (di copertura) non compreso nell'allegato IX, punto 5 (per esempio, olio di girasole), comporti l'indicazione, su base volontaria, del peso netto sgocciolato. La quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti può essere calcolata sulla base del peso netto sgocciolato indicato. In tali circostanze non è dunque necessario indicare il OUID.

La deroga non si applica quando il peso netto e il peso netto sgocciolato sono indicati per prodotti che contengono una miscela di ingredienti e uno o più ingredienti sono citati nella denominazione o evidenziati in qualsiasi modo. Il loro tenore non è infatti calcolabile sulla base delle indicazioni di peso fornite.

Esempio: olive e pepe presentati in un liquido di copertura. In questo caso, il QUID è richiesto per le olive e per il pepe singolarmente.

17. L'allegato VIII, punto 1, lettera a), punto ii), del regolamento recita: «1. L'indicazione quantitativa non è richiesta: a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti: [...] ii) la cui quantità deve già figurare sull'etichettatura in virtù delle disposizioni dell'Unione; [...].»

Le disposizioni dell'Unione menzionate in tale punto sono elencate nella tabella riportata di seguito. Il QUID non è richiesto se la legislazione prevede già l'indicazione sull'etichetta della quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti in questione. Tuttavia, nel caso dei nettari e delle confetture prodotti con due o più frutti, evidenziati singolarmente sull'etichetta mediante parole o immagini o citati singolarmente nella denominazione dell'alimento, è obbligatorio indicare anche la quantità o la percentuale di tali ingredienti.

Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹)	Estratti di caffè ed estratti di cicoria (articolo 2)
Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (²)	Prodotti di cacao e di cioccolato (articolo 3)
Direttiva 2001/112/CE del Consiglio (3)	Succhi di frutta e altri prodotti analoghi (articolo 3, paragrafo 7: contenuto di frutta nel nettare)
Direttiva 2001/113/CE del Consiglio (4)	Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni (articolo 2)

 $^{(^{\}mbox{\tiny 1}})\,$ GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67.

^{18.} L'allegato VIII, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento recita: «1. L'indicazione quantitativa non è richiesta: a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti: [...] iii) che è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione; [...].»

La deroga non si limita agli «aromi» come definiti nel regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), ma si applica a ogni ingrediente (o categoria di ingredienti) utilizzato in piccole dosi per aromatizzare un alimento (per esempio aglio, erbe aromatiche, spezie).

La nozione di «piccole quantità» non è definita nel regolamento e deve essere valutata caso per caso.

Esempi: pane all'aglio, patatine aromatizzate ai gamberetti, patatine aromatizzate al pollo.

19. L'allegato VIII, punto 1, lettera a), punto iv), del regolamento recita: «1. L'indicazione quantitativa non è richiesta: a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti: [...] iv) che, pur figurando nella denominazione dell'alimento, non è suscettibile di determinare la scelta del consumatore nel paese di commercializzazione, poiché la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare l'alimento o tale da distinguerlo da altri prodotti simili; [...].»

Questa disposizione prevede l'esenzione dall'obbligo di indicare il QUID nei casi in cui la quantità di un ingrediente indicato nella denominazione di un alimento non influenza la decisione del consumatore di acquistare o meno il prodotto.

Tale deroga si applica soltanto se la denominazione dell'ingrediente o della categoria di ingredienti figura nella denominazione dell'alimento. Si applica anche quando la formulazione utilizzata nella denominazione dell'alimento è ripetuta su vari lati dell'imballaggio. Non si applica se la denominazione dell'ingrediente è evidenziata, in particolare quando figura in un punto diverso dalla denominazione dell'alimento, fra le indicazioni che attirano l'attenzione dell'acquirente sulla presenza di tale ingrediente.

Indicativamente, i tipi di alimenti cui si applica la deroga possono essere:

- whiskey/whisky di malto e prodotti analoghi, come la vodka di cereali,
- liquori standard nella cui denominazione figura soltanto l'ingrediente impiegato per aromatizzare l'alcol,
- acquavite di vinaccia, acquavite di frutta, acquavite di (con il nome del frutto) ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione e Geist (con il nome del frutto o della materia prima impiegata), ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (²), allegato II, punti 6, 9, 16 e 17,
- salsa di soia,
- grissini salati,
- grissini con semi di papavero,
- grissini con semi di sesamo,
- chicchi di mais fritti o tostati,
- birra al miele.
- 20. L'allegato VIII, punto 1, lettera b), del regolamento recita: «1. L'indicazione quantitativa non è richiesta: b) quando disposizioni specifiche dell'Unione determinano in modo preciso la quantità degli ingredienti o della categoria d'ingredienti senza prevederne l'indicazione sull'etichettatura; [...].»

Nella legislazione dell'Unione non esistono disposizioni che determinano con precisione la quantità degli ingredienti, senza prevederne l'indicazione nell'etichettatura. L'allegato VIII, punto 1, lettera b), del regolamento prevede una «quantità precisa». L'imposizione di una quantità minima di un ingrediente non costituisce un motivo di deroga a norma di questa disposizione.

- 21. L'allegato VIII, punto 1, lettera c), del regolamento recita: «1. L'indicazione quantitativa non è richiesta: c) nei casi di cui all'allegato VII, parte A, punti 4 e 5.»
- 22. L'allegato VII, parte A, punto 4, del regolamento recita: «Ortofrutticoli o funghi nessuno dei quali predomina in termini di peso in modo significativo e che sono utilizzati in proporzioni suscettibili di variare, utilizzati in una miscela come ingredienti di un alimento | Possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la designazione "frutta", "ortaggi" o "funghi" seguiti dalla dicitura "in proporzione variabile", immediatamente seguita dall'enumerazione dei frutti, degli ortaggi o dei funghi presenti. In questo caso, la miscela è indicata nell'elenco degli ingredienti, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso totale dei frutti, degli ortaggi o dei funghi presenti.»

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

In questo caso, il QUID non è richiesto per ogni componente della miscela quando nessun componente predomina in termini di peso in modo significativo e tali componenti sono utilizzati in proporzioni che possono variare.

23. L'allegato VII, parte A, punto 5, del regolamento recita: «Miscele di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo | Possono essere enumerate secondo un ordine diverso, purché l'elenco di tali ingredienti sia accompagnato da una dicitura come "in proporzione variabile".»

In questo caso, il QUID non è richiesto per ogni componente della miscela quando nessuno dei suoi componenti predomina in peso in modo significativo.

24. L'allegato VIII, punto 2, del regolamento recita: «L'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica nel caso: a) di ingredienti o di categorie di ingredienti recanti l'indicazione "con edulcorante(i)" o "con zucchero(i) ed edulcorante(i)" quando la denominazione dell'alimento è accompagnata da tale indicazione conformemente all'allegato III; oppure b) di vitamine o di sali minerali aggiunti, quando tali sostanze devono essere oggetto di una dichiarazione nutrizionale.»

Secondo il medesimo principio, il QUID di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), non è richiesto per ogni sostanza nutritiva aggiunta o sostanza avente un effetto nutritivo o fisiologico aggiunta come ingrediente di integratori alimentari quando le indicazioni nutrizionali sono fornite conformemente all'articolo 8 della direttiva 2002/46/CE del parlamento europeo e del Consiglio (¹).

4. Forme di espressione del QUID

25. L'allegato VIII, punto 3, lettera a), del regolamento recita: «L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti: a) è espressa in percentuale e corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione [...].»

La quantità dichiarata di un ingrediente è calcolata sulla base della ricetta al momento dell'utilizzazione degli ingredienti, cioè secondo lo stesso metodo usato per determinare l'ordine degli ingredienti nell'elenco (articolo 18, paragrafo 1, del regolamento).

26. L'allegato VIII, punto 4, del regolamento prevede alcune deroghe al principio di cui al punto 3, lettera a), in particolare per gli alimenti che hanno subito una perdita di umidità in seguito al trattamento, gli ingredienti volatili e gli alimenti e ingredienti concentrati e disidratati.

Più in particolare:

27. L'allegato VIII, punto 4, lettera a), del regolamento recita: «In deroga al punto 3: a) per gli alimenti che hanno subito una perdita di umidità in seguito al trattamento termico o di altro tipo, la quantità è indicata in percentuale corrispondente alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti utilizzati, in relazione col prodotto finito, tranne quando tale quantità o la quantità totale di tutti gli ingredienti menzionati sull'etichettatura supera il 100 %, nel qual caso la quantità è indicata in funzione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti utilizzati per preparare 100 g di prodotto finito; [...].»

Per gli alimenti che hanno subito una perdita di umidità dopo la produzione (per esempio torte, biscotti, carni essiccate stagionate), il QUID deve basarsi sulla quantità dell'ingrediente al momento della miscelatura, espressa in percentuale della quantità di prodotto finito. Per esempio:

Nel caso dei «biscotti al burro», in cui il QUID è richiesto soltanto per il burro, il calcolo è effettuato come segue.

Peso degli ingredienti

Farina: 100 g

Zucchero: 40 g

Burro: 50 g

Uova: 10 g

Peso totale degli ingredienti nel miscelatore: 200 g

Peso totale del prodotto finito dopo la cottura in forno: 170 g

Calcolo del QUID del burro in termini percentuali: (50/170)*100 = 29,4 % di burro.

Poiché non risulta superiore al 100 %, il QUID del burro deve essere espresso in termini percentuali rispetto al prodotto finito (cioè 29,4 %).

⁽¹⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

Qualora risulti invece superiore al 100 % rispetto al prodotto finito, il QUID deve essere indicato in base al peso dell'ingrediente o degli ingredienti utilizzati per preparare 100 g di prodotto finito. Per esempio:

Nel caso di un prodotto di carne suina essiccata (salame), in cui il QUID è richiesto soltanto per la carne suina, il calcolo va effettuato come segue.

Peso degli ingredienti

Carne suina: 120 g

Sale: 4,1 g

Latte in polvere: 3 g

Altri ingredienti: 2,9 g

Peso totale degli ingredienti nel miscelatore: 130 g

Peso totale del prodotto finito: 100 g

Calcolo del QUID della carne suina in termini percentuali: (120/100)*100 = 120 % di carne suina.

Poiché il QUID della carne suina risulta superiore al 100 %, la percentuale deve essere sostituita con un'indicazione basata sul peso della carne suina usata per preparare 100 g di salame (per esempio, l'indicazione del QUID può essere espressa come segue: «Per la produzione di 100 g di salame sono stati usati 120 g di carne suina»).

28. L'allegato VIII, punto 4, lettera b), del regolamento recita: «In deroga al punto 3: [...] b) la quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione della loro proporzione ponderale nel prodotto finito; [...].»

L'indicazione del QUID degli ingredienti volatili (per esempio, il brandy in una torta o un budino) deve basarsi sulla quantità dell'ingrediente al momento della miscelatura, espressa in percentuale del peso del prodotto finito.

29. L'allegato VIII, punto 4, lettera c), del regolamento recita: «In deroga al punto 3: [...] c) la quantità degli ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale così come registrata prima della loro concentrazione o disidratazione; [...].»

La suddetta deroga va letta congiuntamente all'allegato VII, parte A, punto 2, del regolamento, che recita: «Ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione | Possono essere indicati nell'elenco in ordine di peso così come sono stati registrati prima della concentrazione o della disidratazione.» In questo contesto, quando un operatore del settore alimentare elenca gli ingredienti avvalendosi della disposizione di cui all'allegato VII, parte A, punto 2, il QUID deve essere indicato anche in conformità con la disposizione di cui al punto 4, lettera c), dell'allegato VIII.

30. L'allegato VIII, punto 4, lettera d), del regolamento recita: «In deroga al punto 3: [...] d) quando si tratta di alimenti concentrati o disidratati da ricostituirsi mediante l'aggiunta di acqua, la quantità degli ingredienti può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale nel prodotto ricostituito.»

La suddetta deroga va letta congiuntamente all'allegato VII, parte A, punto 3, del regolamento, che recita: «Ingredienti utilizzati in alimenti concentrati o disidratati che sono destinati a essere ricostituiti mediante l'aggiunta di acqua | Possono essere indicati nell'elenco secondo l'ordine delle proporzioni nel prodotto ricostituito, purché l'elenco degli ingredienti sia accompagnato da diciture quali "ingredienti del prodotto ricostituito" o "ingredienti del prodotto pronto al consumo".» In questo contesto, quando un operatore del settore alimentare elenca gli ingredienti avvalendosi della disposizione di cui all'allegato VII, parte A, punto 3, il QUID deve essere indicato anche in conformità con la disposizione di cui al punto 4, lettera d), dell'allegato VIII.

- 31. Il QUID si riferisce agli ingredienti che figurano nell'elenco degli ingredienti. Per esempio, gli ingredienti identificati con termini come «pollo», «latte», «uova», «banane» devono essere quantificati nella forma cruda/intera, in quanto i termini utilizzati non indicano che abbiano subito un trattamento e sottintendono quindi l'uso dell'alimento crudo/intero. Gli ingredienti identificati con denominazioni da cui risulta che sono stati utilizzati in una forma diversa da quella cruda/intera, per esempio «pollo arrosto», «latte in polvere», «frutta candita», devono essere quantificati nella forma in cui sono stati utilizzati.
- 32. L'allegato VII, parte A, punto 1, del regolamento stabilisce che l'acqua aggiunta e gli ingredienti volatili devono essere indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La disposizione non si applica tuttavia all'acqua aggiunta nel caso in cui la quantità non sia superiore, in termini di peso, al 5 % del prodotto finito. Questa deroga non si applica alla carne, alle preparazioni di carni, ai prodotti della pesca non trasformati e ai molluschi bivalvi non trasformati.

La quantità di acqua aggiunta in misura inferiore al 5 % va comunque tenuta in considerazione nel calcolo del QUID degli ingredienti di un alimento al quale è stata aggiunta acqua.

33. Le quantità indicate nell'etichettatura designano la quantità media dell'ingrediente o della categoria di ingredienti da citare. Per quantità media s'intende la quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti ottenuta rispettando la ricetta e la buona pratica di fabbricazione, tenendo conto delle normali variazioni che si verificano durante la produzione.

5. Posizione del QUID nell'etichettatura

IT

- 34. Il QUID è un'indicazione obbligatoria di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento e deve figurare sull'etichetta in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 13 «Presentazione delle indicazioni obbligatorie».
- 35. L'allegato VIII, punto 3, lettera b), del regolamento recita: «L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti: [...] b) figura nella denominazione dell'alimento o immediatamente accanto a tale denominazione, o nella lista degli ingredienti in rapporto con l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione.»
- 36. Nel caso delle categorie di ingredienti non contenute nell'allegato VII, parte B, che non possono quindi figurare tali e quali nell'elenco degli ingredienti, il QUID deve essere indicato nella denominazione dell'alimento o immediatamente accanto.
- 37. Per quanto riguarda gli alimenti attualmente esentati dall'elencazione degli ingredienti, il QUID deve essere indicato nella denominazione dell'alimento o immediatamente accanto, a meno che un elenco degli ingredienti sia volontariamente inserito nell'etichettatura, nel qual caso il QUID può figurare in tale elenco.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8685 — Foncière des Régions/Marriott International/Le Méridien Hotel in Nice)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 393/06)

1. In data 13 novembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (¹).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Foncière des Régions («FDR», Francia),
- Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC («Starwood», USA),
- Le Méridien Hotel di Nizza («Le Méridien Nice», Francia).

FDR acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Lehwood Nice SAS, proprietaria delle attività di Le Méridien Nice.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di azioni.

Acquisendo il controllo esclusivo di Lehwood, FDR assumerà anche indirettamente il controllo congiunto di Le Méridien Nice insieme a Starwood, un'affiliata di Marriott International, Inc. che gestisce indirettamente Le Méridien Nice sulla base di un accordo di gestione.

- 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
- FDR: gruppo francese di investimento immobiliare il cui portafoglio di attività commerciali comprende principalmente uffici, ma anche immobili residenziali e alberghi,
- Starwood: controllata al 100 % di Marriott. Marriott è un'impresa alberghiera diversificata che opera nella gestione e nel franchising di alberghi e multiproprietà immobiliari. Alla fine del 2016, Marriott gestiva e operava in franchising circa 6 080 proprietà a livello mondiale,
- Le Méridien Nice: albergo a 4 stelle situato a Nizza.
- 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (²), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

⁽¹) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8685 — Foncière des Régions/Marriott International/Le Méridien Hotel in Nice

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8612 — CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 393/07)

1. In data 13 novembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (¹).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Carl-Zeiss-Stiftung (Germania);
- Carl Zeiss AG (Germania), una controllata di Carl-Zeiss-Stiftung;
- Deutsche Telekom AG (Germania);
- Carl Zeiss Smart Optics, Inc. (USA), una controllata di Carl Zeiss AG e Deutsche Telekom AG.

Carl Zeiss AG e Deutsche Telekom AG acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Carl Zeiss Smart Optics, Inc.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

- 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
- Carl-Zeiss-Stiftung controlla Carl Zeiss AG e Schott AG. Il gruppo tecnologico Carl Zeiss AG opera nei settori dell'ottica e dell'optoelettronica. Il gruppo tecnologico Schott AG è attivo nei settori del vetro speciale e della vetroceramica,
- Deutsche Telekom AG opera su scala mondiale in più di 50 paesi nei settori delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e commercializza prodotti e servizi nei settori seguenti: telefonia fissa/banda larga, telefonia mobile, Internet, IPTV e tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fornisce inoltre servizi di telecomunicazione all'ingrosso ad altri operatori delle telecomunicazioni e fornitori di servizi Internet,
- Carl Zeiss Smart Optics sviluppa e commercializza un sistema per occhiali intelligenti.
- 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (²), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione con indicazione del seguente riferimento:

M.8612 — CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8478 — Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 393/08)

1. In data 14 novembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (¹).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Zukunft Ventures GmbH («ZV», Germania), controllata da ZF Friedrichshafen AG («ZF», Germania),
- Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG («MAGURA», Germania), controllata da MAGENWIRTH Technologies GmbH (Germania),
- Brake Force One GmbH («BFO», Germania),
- Unicorn Energy GmbH («Unicorn», Germania), controllata da Preiß BeteiligungsGmbH (Germania),
- impresa comune di nuova costituzione («JV», Germania).

ZV, MAGURA, BFO e Unicorn acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di JV.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

- 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
- ZV detiene partecipazioni in start-up innovative e imprese tecnologiche che operano in settori tecnologici di suo interesse. ZF opera a livello mondiale nel settore delle trasmissioni e della tecnologia di sicurezza attiva e passiva,
- MAGURA sviluppa, produce e fornisce sistemi di frenatura idraulici e altre componenti ad alta tecnologia per biciclette, biciclette elettriche, biciclette a pedalata assistita (pedelec) e motociclette,
- BFO opera nello sviluppo di sistemi di frenatura per veicoli a due ruote. Sviluppa inoltre biciclette elettriche per l'industria automobilistica tedesca,
- Unicorn opera nello sviluppo di sistemi di trasmissione per veicoli elettrici leggeri.
- JV opererà nella ricerca, sviluppo, produzione e fornitura di sistemi ABS e di trasmissione per veicoli elettrici leggeri, compreso il segmento della «nuova mobilità urbana (biciclette, biciclette elettriche, pedelec, scooter elettrici, mobilità «fino all'ultimo chilometro» comprendente veicoli fino alla categoria L7e).
- 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (²), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8478 — Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË



